

- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1178/2011.
- (7) L'Agenzia ha elaborato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato unitamente al parere n. 08/2019 ⁽⁴⁾, in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (8) Sono tuttora in corso negoziati tra l'Unione e taluni paesi terzi anche per quanto riguarda la conversione delle licenze di pilota e dei relativi certificati medici. Al fine di garantire che gli Stati membri possano continuare a riconoscere le licenze e i certificati medici di paesi terzi per un periodo intermedio alla luce di tali negoziati, è necessario prorogare il periodo durante il quale gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del regolamento (UE) n. 1178/2011 nel loro territorio ai piloti in possesso di una licenza e del relativo certificato medico rilasciati da un paese terzo che partecipa ad operazioni non commerciali di taluni aeromobili.
- (9) Inoltre le modifiche dell'appendice 1 del regolamento (UE) n. 1178/2011, introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1974 della Commissione ⁽⁵⁾ e che si applicheranno a decorrere dal 31 gennaio 2022, dovrebbero essere allineate alle modifiche di tale appendice introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (10) Il regolamento dovrebbe inoltre essere modificato per correggere alcuni errori tecnici contenuti in precedenti modifiche e per chiarire alcune disposizioni.
- (11) Le modifiche relative all'abilitazione al volo strumentale di base dovrebbero diventare applicabili alla stessa data delle relative disposizioni del regolamento (UE) 2020/359, vale a dire l'8 settembre 2021.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1178/2011

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

- 1) all'articolo 12, paragrafo 4, la data «20 giugno 2021» è sostituita dalla data «20 giugno 2022»;
- 2) gli allegati I, VI e VII sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 3) gli allegati I e VI sono rettificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Data di entrata in vigore e di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'allegato I, punto 1), lettera r), e l'allegato II, punto 1), lettera a), si applicano a decorrere dall'8 settembre 2021 e l'allegato I, punto 1), lettera p), si applica a decorrere dal 31 gennaio 2022.

⁽⁴⁾ <https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions>.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1974 della Commissione, del 14 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione, del 4 marzo 2020, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 82).

